

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1946/2005 DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 2007/2000 recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

di Serbia e il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, costituiscono ciascuno distinti territori doganali.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

(6) La Comunità ha concluso con la Repubblica di Serbia un accordo sul commercio dei prodotti tessili ⁽²⁾,

vista la proposta della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando quanto segue:

Articolo 1

(1) Il regolamento (CE) n. 2007/2000 ⁽¹⁾ viene a scadenza il 31 dicembre 2005.

Il regolamento (CE) n. 2007/2000 è modificato come segue:

(2) Poiché non sono stati ancora stipulati accordi di stabilizzazione e di associazione con tutti i paesi dei Balcani occidentali, è opportuno prorogare il periodo di validità del regolamento (CE) n. 2007/2000.

1) all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, i termini «e della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo» sono sostituiti dai seguenti «e dei territori doganali del Montenegro, della Serbia o del Kosovo»;

(3) Il proseguimento della liberalizzazione del mercato dovrebbe contribuire al processo di stabilizzazione politica ed economica nella regione, senza produrre effetti negativi per la Comunità. Di conseguenza tali misure dovrebbero essere applicate per un ulteriore periodo, dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2010.

2) all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, i termini «della Repubblica federale di Jugoslavia» sono sostituiti dai seguenti «dei territori doganali del Montenegro o del Kosovo»;

(4) Il 4 febbraio 2003, la Repubblica federale di Jugoslavia ha adottato una Carta costituzionale con la quale il paese ha cambiato il proprio nome in «Serbia e Montenegro» ed è stata stabilita la ripartizione delle competenze tra l'unione di Stati e le due Repubbliche che la costituiscono.

3) l'articolo 4 è modificato come segue:

a) nel paragrafo 2, lettera d), i termini «della Repubblica federale di Jugoslavia, compreso il Kosovo» sono sostituiti dai seguenti «dei territori doganali del Montenegro, della Serbia o del Kosovo»;

(5) Le misure commerciali previste dal regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio dovrebbero tener conto anche del fatto che la Repubblica del Montenegro, la Repubblica

b) nel paragrafo 4, frase introduttiva e lettera c), i termini «della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo» sono sostituiti dai seguenti «dei territori doganali del Montenegro, della Serbia o del Kosovo»;

⁽¹⁾ GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1282/2005 della Commissione (GU L 203 del 4.8.2005, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 90 dell'8.4.2005, pag. 36.

- 4) all'articolo 17, la data «31 dicembre 2005» è sostituita da «31 dicembre 2010»;
- 5) nell'allegato I, alla colonna «beneficiari», tutti i riferimenti alla «Repubblica federale di Jugoslavia compreso il Kosovo» sono sostituiti da «territori doganali del Montenegro, della Serbia o del Kosovo».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1^o gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

T. JOWELL
